

UNIONE DELLA VALCONCA

ALLA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO

**SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DELLA VALCONCA**

L'anno duemilauno, il giorno _____ del mese di _____
presso la sede _____ sono intervenuti i Sigg.ri:

1. _____ nato a _____ il
_____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di
_____ dell'Unione della Valconca, in nome, per conto e
nell'interesse della quale agisce;

2. _____ nato a _____ il
_____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di
_____ del Comune di Gemmano, in nome, per conto e
nell'interesse del quale agisce;

3. _____ nato a _____ il
_____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di
_____ del Comune di Mondaino, in nome, per conto e
nell'interesse del quale agisce;

4. _____ nato a _____ il
_____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di
_____ del Comune di Montecolombo, in nome, per conto e
nell'interesse del quale agisce;

5. _____ nato a _____ il
_____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di
_____ del Comune di Montefiore Conca, in nome, per conto
e nell'interesse del quale agisce;

6. _____ nato a _____ il
_____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di
_____ del Comune di Montegridolfo, in nome, per conto e
nell'interesse del quale agisce;

7. _____ nato a _____ il
_____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di
_____ del Comune di Montescudo, in nome, per conto e
nell'interesse del quale agisce;

8. _____ nato a _____ il
_____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di
_____ del Comune di Morciano di Romagna, in nome, per
conto e nell'interesse del quale agisce;

9. _____ nato a _____ il
_____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di
_____ del Comune di Saludecio, in nome, per conto e
nell'interesse del quale agisce;

10. _____ nato a _____ il
_____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di
_____ del Comune di San Clemente, in nome, per conto e

nell'interesse del quale agisce.

Premesso:

- che l'Unione della Valconca e i Comuni di Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente hanno espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le Attività Produttive della vallata del Conca, con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:
 1. Unione della Valconca, deliberazione n. _____, del _____;
 2. Comune di Gemmano, deliberazione n. _____; del _____;
 3. Comune di Mondaino, deliberazione n. _____; del _____;
 4. Comune di Montecolombo, deliberazione n. _____; del _____;
 5. Comune di Montefiore Conca, deliberazione n. _____; del _____;
 6. Comune di Montegridolfo, deliberazione n. _____; del _____;
 7. Comune di Montescudo, deliberazione n. _____; del _____;
 8. Comune di Morciano di Romagna, deliberazione n. _____; del _____;
 9. Comune di Saludecio, deliberazione n. _____; del _____;
 10. Comune di San Clemente, deliberazione n. _____; del _____;
- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si **conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1

Istituzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive

1. Dalla stipula della presente convenzione, l'Unione della Valconca è incaricata di svolgere le attività finalizzate alla gestione dello Sportello Unico per le Attività produttive della vallata del Conca (d'ora in avanti, S.U.A.P. della Valconca).

2. Le spese di cui al comma 1 sono ripartite tra i Comuni convenzionati con le modalità di cui all'articolo 12.

3. Lo S.U.A.P. della Valconca si intende legalmente istituito nel momento in cui, con apposito verbale della Consulta dei Sindaci di cui all'articolo 10, si prende atto della piena operatività dello stesso.

Art.2

Ente capofila e rappresentanza

1. L'Unione della Valconca funge da ente capofila degli enti deleganti, in relazione alla gestione della funzione associata.

2. La rappresentanza della forma associativa spetta al Presidente dell'Unione della Valconca. Alla stessa compete l'adozione di tutti gli atti, opportuni e necessari, idonei a garantire la gestione ottimale delle funzioni di cui al successivo articolo 7.

Art. 3

Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata dello S.U.A.P. della Valconca.

Art. 4

Finalità

1. La gestione associata dello S.U.A.P. della Valconca costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi e le attività produttive ivi esercitate, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.

2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 5

Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
- c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

Art. 6

Durata

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato.

Art. 7

Funzioni

1. La gestione associata assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, l'esercizio delle funzioni di carattere:

- a) tecnico-amministrativo, per la gestione del procedimento unico ed il rilascio del provvedimento finale;
- b) informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
- c) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

2. In particolare, alla struttura unica menzionata sono da ricondursi tutte le attività inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, come individuati dal D.P.R., 447/98 e successive modifiche ed integrazioni, e tutte le istanze alla stessa struttura rivolte, necessarie allo svolgimento delle attività produttive di beni e servizi (ad es.: agro/alimentare, agricoltura, artigianato, attività ricettive e di spettacolo, commercio, somministrazioni di alimenti e bevande, impianti, mestieri e professioni, industria, pubblici esercizi, servizi di intermediazione finanziaria, servizi sanitari e assistenziali, i servizi resi dalle banche, i servizi di telecomunicazione, ecc.).

3. Tale struttura curerà in ogni caso tutte le attività demandate da provvedimenti statali, regionali, ecc. allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Art. 8

Organizzazione del servizio

1. L'organizzazione dello S.U.A.P. della Valconca sarà oggetto di appositi atti normativi della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art.10, che dovranno stabilire in particolare:

- l'organigramma ed i relativi compiti;
- modalità di assunzione o di utilizzo di personale dei Comuni convenzionati in comando, con rapporti di collaborazione coordinata continuativa, ecc.
- dotazione mobiliare, tecnologica e informatica;
- sede dello S.U.A.P. della Valconca.

Art. 9

Incarico di responsabile dello S.U.A.P. della Valconca

1. Il Presidente dell'Unione della Valconca, sentito il parere della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 10, conferisce l'incarico di responsabile dello S.U.A.P. della Valconca secondo le modalità e le procedure vigenti.

2. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l'incaricato per la sostituzione del responsabile in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità od assenza.

Art. 10

Forme di consultazione

1. Per la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata dello S.U.A.P. della Valconca provvede la Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati.

2. La Conferenza di cui al comma 1, inoltre procede alla definizione di accordi di programma o convenzioni con altri enti e dispone in merito alla adesione di altri enti locali alla presente convenzione.

3. Viene inoltre costituito un gruppo tecnico di consultazione, composto da un responsabile di ciascun ufficio comunale competente per le specifiche materie trattate e coordinato dal responsabile dello S.U.A.P. della Valconca, che si riunisce per formulare proposte tecniche per il funzionamento dello stesso S.U.A.P., quando ricorre il caso o su richiesta di uno dei suddetti responsabili.

Art. 11

Reciproci obblighi e garanzie

1. Lo S.U.A.P. della Valconca si impegna a garantire pronta ed efficiente risposta alle richieste di carattere amministrativo espresse da parte dell'utente.

2. In relazione alle finalità dello Sportello Unico, e successive modifiche ed integrazioni, i comuni promuoveranno l'adeguamento dei rispettivi regolamenti e normative nelle materie di pertinenza, in modo da renderli omogenei, anche attraverso la standardizzazione della modulistica e delle procedure. A tal fine, gli uffici competenti dei comuni garantiscono di provvedere alla consegna allo S.U.A.P. della Valconca della documentazione occorrente ed in particolare dei propri strumenti di settore aggiornati.

3. I comuni convenzionati si impegnano a rispettare, relativamente ai procedimenti di propria competenza che operano all'interno del procedimento unico, la tempistica che sarà all'uopo fissata .

4. Gli enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

5. Qualora gli enti convenzionati dovessero usufruire di contributi statali o regionali finalizzati allo sviluppo dello S.U.A.P. della Valconca, gli stessi si impegnano a versare all'Unione della Valconca, come ente capofila della presente convenzione, tali contributi che saranno utilizzati per le medesime finalità.

Art. 12

Rapporti finanziari

1. I comuni convenzionati assumono l'onere dell'intera spesa per la gestione associata del servizio, secondo la seguente ripartizione, al netto di eventuali spese e diritti introitati direttamente da questo S.U.A.P.:

- a) 10%, in base al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- b) 50%, in base al numero di pratiche, che non comportano introiti, acquisite al protocollo per ogni comune convenzionato;
- c) 40%, in rapporto direttamente proporzionale agli introiti che derivano ai comuni convenzionati per oneri di urbanizzazione, costi di costruzione, ecc.

2. L'Unione della Valconca, in relazione alla sua disponibilità economica e finanziaria da accertarsi in sede di conto consuntivo, può assumere a suo carico, in tutto o in parte, la suddetta spesa.

3. Entro il 1° marzo di ogni anno i comuni convenzionati versano il 50% del presumibile fabbisogno riferito allo stesso anno, sulla scorta di apposita previsione prodotta dall'Unione. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo sarà operato il conguaglio, su presentazione del rendiconto di cui al successivo comma 5.

4. Le somme di cui ai commi precedenti sono finalizzate alla totale copertura delle spese, ordinarie o straordinarie o di investimento, sostenute nell'anno di riferimento.

5. Il responsabile S.U.A.P. della Valconca redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione associata, al termine di ciascun esercizio finanziario, e lo trasmette agli enti associati entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

6. Saranno effettuate operazioni di monitoraggio, al fine di consentire ai comuni convenzionati di prevedere le idonee risorse economiche nei rispettivi bilanci, alle seguenti scadenze:

- a) entro il mese di settembre, in sede di verifica degli equilibri di bilancio;
- b) entro il mese di novembre, in sede di assestamento del bilancio.

Art. 13

Formazione e aggiornamento

1. Gli enti convenzionati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei

dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

2. A tal fine, lo S.U.A.P. della Valconca, secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci, e dal gruppo tecnico di consultazione, di cui all'art. 10, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento dei propri addetti, nonché, limitatamente alle materie di propria competenza, del personale degli uffici dei comuni convenzionati che interagisce con il procedimento unico per le attività produttive.

Art. 14

Dotazioni tecnologiche

1. Lo S.U.A.P. della Valconca sarà dotato di un'adeguata dotazione tecnologica di base che consenta, attraverso l'adozione del software applicativo acquistato dalla Provincia di Rimini, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne degli enti convenzionati e con gli enti esterni.

2. Si promuoveranno azioni finalizzate a dotare i comuni convenzionati di un'adeguata struttura informatica che consenta un'efficace connessione con il S.U.A.P. della Valconca.

Art. 15

Accesso all'archivio informatico

1. E' consentito, a chiunque vi abbia interesse, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati, l'accesso gratuito all'archivio informatico gestito in forma associata, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazione concernenti:

- a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti e le attività produttive;
- b) le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
- c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
- d) le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti.

2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla riservatezza o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 16

Modifiche non essenziali della convenzione

1. La presente convenzione potrà essere adeguata, modificata ed integrata in ogni tempo, secondo le esigenze del caso, con apposite

deliberazioni dei consigli degli enti convenzionati, solo per gli aspetti sotto elencati:

- a) rapporti finanziari;
- b) durata;
- c) attribuzione di ulteriori funzioni;
- d) reciproci obblighi e garanzie.

2. Per aspetti diversi da quelli elencati nel precedente comma, le variazioni potranno essere apportate dagli organi esecutivi collegiali di tutti gli enti convenzionati con atti in identico testo.

Art. 17

Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri enti associati a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta comunicazione. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

2. Con il recesso l'ente recedente rinuncia automaticamente alla proprietà della dotazione tecnologica e a qualunque conseguente rimborso di spesa. Potrà essere concordato il riscatto oneroso della dotazione locale, purchè non funzionale all'apparato associato.

Art. 18

Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa nel caso in cui venga espressa da parte degli enti associati, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.

2. In tal caso viene costituito apposito gruppo di liquidazione, partecipato da un funzionario per ogni ente interessato, per la definizione dei rapporti giuridici in essere, dell'assegnazione della dotazione strumentale ed organica del personale agli enti partecipati e di quant'altro necessario.

3. Solo ad avvenuta attuazione condivisa di quanto previsto al precedente comma 2, la presente convenzione s'intenderà sciolta.

Art. 19

Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno esplicito riferimento alla vigente normativa in materia.

Art. 20

Controversie

1. Le eventuali controversie tra gli enti contraenti, che non siano componibili con spirito di collaborazione dalla Conferenza di cui al precedente articolo 10, sono decise da un Collegio arbitrale composto da un rappresentante nominato dall'Unione della Valconca, da un rappresentante dell'Ente dissenziente e da un funzionario nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini che funge da Presidente.

2. Le decisioni del Collegio sono definitive ed inappellabili.

Art. 21

Comunicazione della Convenzione

1. La presente convenzione sarà comunicata alla Regione, alla Provincia ed a tutti gli enti coinvolti nei procedimenti dello S.U.A.P. della Valconca, oltreché alle Associazioni di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto

1. Per l'Unione della Valconca _____
2. Per il Comune di Gemmano _____
3. Per il Comune di Mondaino _____
4. Per il Comune di Montecolombo _____
5. Per il Comune di Montefiore Conca _____
6. Per il Comune di Montegridolfo _____
7. Per il Comune di Montescudo _____
8. Per il Comune di Morciano di Romagna _____
9. Per il Comune di Saludecio _____
10. Per il Comune di San Clemente _____